

## DOCUMENTO CONOSCITIVO

(redatto ai sensi dell'art.5, comma 10, punto 3, del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1995)

### I) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

#### a) PRESENTAZIONE

La società Arnia Fiduciaria S.r.l., società fiduciaria è stata costituita a Brescia il 24 gennaio 2013.

La Società esercita la propria attività nella sede di Milano in Piazza del Duomo al n. 16.

La società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal R.D. 22 aprile 1940 n. 531 e successive norme in materia.

#### b) SEDE, UFFICI ED ISCRIZIONI

Sede legale ed ufficio: Milano, Piazza del Duomo n. 16

telefono 02 84254681 – fax 02 84254680 – e-mail [segreteria@arniafiduciaria.com](mailto:segreteria@arniafiduciaria.com)

La società è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08113560968 R.E.A. MI – 2003805

#### c) CAPITALE SOCIALE

Capitale sociale: Euro 10.000,00 - interamente versato.

#### d) AUTORIZZAZIONI

Autorizzata all'esercizio dell'attività propria di società fiduciaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2013.

#### e) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gianluca LORINI, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni PAROLI

Luca LOCATELLI

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti poteri, decisori e di rappresentanza, da esercitarsi con firma singola e disgiunta e sotto la denominazione sociale, con verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

### II) INFORMAZIONI RELATIVE AL “GRUPPO” FINANZIARIO CUI APPARTIENE LA SOCIETÀ, OVVERO DICHIARAZIONE NEGATIVA CIRCA L'APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ AD UN “GRUPPO”

La società non appartiene a nessun Gruppo.

Il capitale sociale della società Arnia Fiduciaria S.r.l. risulta così suddiviso:

- ✓ la società **Arnia Consulting S.r.l.** (sede a Brescia in via IV Novembre, 2, capitale sociale di euro 10.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03003520982, inserita nel R.E.A. col N. 496857) risulta titolare di una quota di partecipazione del valore nominale pari a euro 800,00 (ottocento virgola zero zero), corrispondente al 8% (otto per cento) del capitale sociale;
- ✓ il **dott. Claudio Uberti** (C.F.: BRT CLD 58L31 B157N) risulta titolare di una quota di partecipazione del valore nominale pari a euro 700,00 (settecento virgola zero zero), corrispondente al 7% (sette per cento) del capitale sociale;
- ✓ il **dott. Gianluca Lorini**, (C.F.: LRN GLC 76E04 B157N) risulta titolare di una quota di partecipazione del valore nominale pari a euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), corrispondente al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;
- ✓ la **rag. Clara Ghidini** (C.F.: GHD CLR 60M46 B157X) risulta titolare di una quota di partecipazione del valore nominale pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), corrispondente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- ✓ **dott. Luca Locatelli** (C.F.: LCT LCU 72L28 B157T) risulta titolare di una quota di partecipazione del valore nominale pari a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), corrispondente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
- ✓ la società **Studio Uberti & Partners Stp S.r.l.** (con sede a Brescia in via IV Novembre, 2, capitale sociale di euro 50.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 04092480989, inserita nel R.E.A. col N. 587859) risulta titolare di una quota di partecipazione del valore nominale pari a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) corrispondente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

### III) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

La società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939, quindi la società ha per oggetto l'esercizio delle funzioni contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e dal R.D. 22 aprile 1940 n. 531 e successive norme in materia.

La società pertanto può:

- assumere la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti; accettare la custodia e l'amministrazione di titoli, valori mobiliari, azioni ed obbligazioni;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare di banca e di finanza per conto di terzi ed in particolare partecipare alla costituzione di società di capitale per conto terzi;
- accettare le funzioni di agente finanziario per società, enti e persone, italiane e straniere;
- costituire sindacati di azioni di qualsiasi natura, parteciparvi ed incaricarsi dell'amministrazione di essi;
- assumere l'amministrazione di patrimoni anche costituiti in patrimonio familiare, di donazioni, di legati, di beni degli assenti, di fondazioni;
- assumere l'amministrazione di fondi di quiescenza del personale di imprese comunque costituite;
- assumere incarichi di esecutore testamentario; provvedere a divisioni ereditarie;
- rendersi intestataria fiduciaria di titoli o valori, anche per conto di gestioni familiari;
- custodire pegni in qualità di terzo depositario.

**La società si interdice di:**

- effettuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari;
- predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiduciari operazioni finanziarie con società collegate o controllate senza la preventiva istruzione del fiduciante;
- contrarre debiti ed assumere impegni finanziari in proprio (tali impegni potranno invece essere assunti per conto di fiduciari, sempreché a fronte sia stata fornita la provvista o idonea garanzia sostitutiva);
- espletare funzioni le cui attribuzioni di carattere strettamente personale siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali speciali.

La società potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altre società ed aziende affini.

La società potrà operare sia in Italia sia all'estero.

**IV) NORME REGOLANTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE**

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della Legge 23 novembre 1939 n. 1966; del Regio Decreto del 22 aprile 1940, n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 361.

Milano, li

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

\_\_\_\_\_

**Il Fiduciante**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO "A"**

**A) CORRISPETTIVI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA**

	<u>Controvalore Beni Amministrati</u>		<u>Commissioni Fiduciarie</u>	
	€	€	€	
fino a	<b>50.000</b>		<b>1.500</b> (minimo fisso)	
da	<b>50.001</b>	a <b>100.000</b>	<b>1.500 + 0.50 %</b>	sulla parte eccedente 50.000
da	<b>100.001</b>	a <b>250.000</b>	<b>1.750 + 0.40 %</b>	sulla parte eccedente 100.000
da	<b>250.001</b>	a <b>500.000</b>	<b>2.350 + 0.30 %</b>	sulla parte eccedente 250.000
da	<b>500.001</b>	a <b>1.000.000</b>	<b>3.100 + 0.20%</b>	sulla parte eccedente 500.000
oltre	<b>1.000.000</b>		<b>4.100 + 0.15%</b>	sulla parte eccedente 1.000.000

**B) CORRISPETTIVI ACCESSORI AGGIUNTIVI**

**Iniziali**

Apertura della pratica:

Italia	EURO	<b>1.000</b>
Esteri	EURO	<b>1.200</b>

**Ricorrenti**

Acquisti/Vendite o trasferimenti da terzi	EURO	<b>600</b>
Conversione di obbligazioni in azioni	EURO	<b>600</b>
Nomina soggetti delegati	EURO	<b>200 (per ogni delega successiva alla prima)</b>

Partecipazione ad assemblee (\*)

Esecuzione di aumenti di capitale (\*)

Erogazione di mutui o versamenti infruttiferi (\*)

Sottoscrizione patti parasociali (\*)

Corrispettivi per ogni operazione di versamento/finanziamento

a titolo di capitale o finanziamento EURO **200**

Certificazioni titolare effettivo EURO **200**

**A maggiorazione dei corrispettivi periodici**

Per ogni cointestatario nei contratti congiunti EURO **600**

Costituzione in pegno o rilascio di garanzie EURO **600**

**Rimborsi spese forfetari**

Spese amministrative annue EURO **50** (minimo fisso)

Spese annue per custodia titoli EURO **200**

Spese per solleciti di addebiti non saldati di volta in volta EURO **50**

Per interventi o partecipazioni ad atti fuori sede (rimborso valutato sulla distanza)

**Finali**

Commissioni di chiusura contratto EURO **1.000**

**C) CORRISPETTIVI CESSIONE CREDITI**

**Valore dei crediti**

Fino a **250.000** 3% del controvalore

Da **250.001 a 500.000** 2% del controvalore

Oltre **500.001** 1% del controvalore

**Rimborso spese istruttorie fisse per ciascun credito**

Italia EURO **200**

Esteri EURO **250**

**Commissioni per incarico fiduciario**

In relazione al controvalore dei crediti amministrati fiduciariamente EURO **1.500** (minimo fisso)

**Tutti gli importi relativi ai corrispettivi sono da intendersi oltre IVA, se dovuta.**

I corrispettivi, come sopra determinati, da corrispondersi in un'unica rata annuale anticipata, maturano in ragione di anno solare o frazione semestrale di esso con riferimento al valore delle attività mobiliari oggetto dell'incarico di amministrazione fiduciaria e con decorrenza dal semestre in corso alla data di sottoscrizione dell'incarico stesso.

Gli incarichi relativi a versamenti soci o finanziamenti infruttiferi, seppure inerenti a contratti di amministrazione di quote sociali o azioni già in essere, vengono trattati a tutti gli effetti in maniera autonoma e distinta.

Gli eventuali incrementi o decrementi dei valori conferiti ed indicati nel contratto, che comporteranno il passaggio ad un altro scaglione relativo alla massa amministrata, implicheranno contestualmente una variazione delle competenze della società fiduciaria, secondo i valori sopra riportati nel prospetto dei corrispettivi.

Qualunque intervento di carattere straordinario o professionale, che esuli da quelli sopra specificati, nonché qualunque ulteriore spesa di specifica imputabilità (quali spese di viaggio, imposte e tasse sui trasferimenti, spese notarili, di registrazione, di deposito, di girata ecc.) sarà oggetto di autonomi addebiti, anche nell'ipotesi di esercizio da parte della Fiduciaria della facoltà di recesso di cui alla clausola 9) delle condizioni generali dell'incarico di amministrazione fiduciaria.

Il FIDUCIANTE – richiamando qui integralmente l'incarico fiduciario sottoscritto di cui il presente "Allegato A" – costituisce parte integrante – riconosce espressamente a favore della FIDUCIARIA che il diritto alla corresponsione delle commissioni fiduciarie, come indicate nel presente tariffario, matura per tutta la durata di fruizione del servizio fiduciario di intestazione e/o deposito dei valori oggetto dell'incarico ed – in ogni caso – sino alla avvenuta consegna degli stessi al FIDUCIANTE o a terzi.

Nelle ipotesi di recesso delle parti dal mandato, il FIDUCIANTE – preso atto che il mancato adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto di attivarsi per il ritrasferimento o la consegna dei valori oggetto dell'incarico implica che la FIDUCIARIA divenga mera intestataria e/o depositaria degli stessi ed, in quanto tale, esonerata dal compiere qualsiasi attività di amministrazione sugli stessi fino al loro ritiro – riconosce espressamente alla FIDUCIARIA il diritto alla corresponsione dei medesimi importi indicati nel presente tariffario al capo A), del presente allegato "A", alle condizioni tutte ivi previste, finché la FIDUCIARIA non venga messa dallo stesso FIDUCIANTE in condizioni idonee a consentire – anche ai sensi della legge – l'esecuzione delle istruzioni di recesso contrattualmente previste.

Il FIDUCIANTE dichiara altresì di approvare le seguenti norme:

- il tariffario verrà automaticamente applicato a qualunque incremento di valore o quantità dei beni e diritti amministrati fiduciarmente, ivi compresi quelli derivati da eventuali apporti, versamenti e mutui infruttiferi;
- il FIDUCIANTE si impegna a riconoscere alla FIDUCIARIA, un rimborso convenzionale forfetario di spese nella misura di Euro 30,00.= per ciascun sollecito bimestrale di addebiti non saldati, relativi al contratto di riferimento;
- il FIDUCIANTE riconosce espressamente alla FIDUCIARIA il diritto e la facoltà di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e l'esecuzione delle istruzioni del FIDUCIANTE ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile e di inviare la corrispondenza alla propria residenza personale ove trasmessa al domicilio eletto presso terzi, senza necessità di preavviso alcuno, in caso di ritardi superiori ai 60 (sessanta) giorni nel pagamento degli importi addebitati per commissioni e spese, salvi gli ulteriori diritti previsti nell'incarico e dalla legge;
- il FIDUCIANTE prende atto che in caso di mancato pagamento degli addebiti, dopo il secondo sollecito, la FIDUCIARIA procederà al recupero dei crediti alla stessa spettanti adendo le vie giudiziali anche tramite legale/i esterno/i, con ulteriore aggravio di spese ad esclusivo carico del FIDUCIANTE.

La Fiduciaria è fin d'ora autorizzata a prelevare quanto di sua spettanza a mezzo di istruzioni di pagamento, anche permanenti, impartite all'Azienda di Credito a valere sul conto corrente di spettanza del FIDUCIANTE (se presente), ferma restando, comunque, la facoltà della FIDUCIARIA di richiedere il pagamento delle sue spettanze direttamente al FIDUCIANTE mediante rimessa diretta/versamento in C.C.P. utilizzando l'apposito bollettino, ovvero mediante bonifico bancario.

## Il Fiduciante

---